

STATUTO

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE-DURATA-SEDE

Art.1 E' costituita l'associazione denominata "**I PETRARCHI OLD RUGBY CLUB**" con la sigla "**I PETRARCHI**".

Art.2 La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Art.3 L'associazione ha sede in Padova, Via Gozzano n. 64, presso il Centro Sportivo Rugby "Memo Geremia".

CAPITOLO II

SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 4 L'associazione, che non ha fini di lucro, ha per obbiettivi quelli di:

- favorire l'incontro tra giocatori, in attività e non, che hanno indossato la maglia del Petrarca Rugby;

- sostenere l'attività sportiva di tutte le rappresentative del Petrarca Rugby, dalla categoria più giovane sino alla prima squadra;

- premiare, attraverso la creazione di borse di studio ed altri incentivi, quei giovani che hanno saputo dare lustro alla società con il loro comportamento sportivo, studentesco, professionale e

di vita;

- supportare la società Petrarca Rugby nelle sue iniziative coordinando con essa le attività che possono essere d'aiuto al raggiungimento degli scopi istituzionali;

- ricercare, reperire, conservare ed archiviare ordinatamente documenti, fotografie, gagliardetti ed in genere ricordi dell'attività del Petrarca Rugby;

- testimoniare anche attraverso i suoi componenti più rappresentativi, la storia ed i successi del Petrarca Rugby;

- offrirsi come punto di riferimento per tutti coloro che amano il Petrarca Rugby, desiderano coadiuvarlo e condividono gli obbiettivi dell'associazione;

- operare per scopi di solidarietà e benefici, verso qualsiasi iniziativa e/o ente ritenuto meritevole ed in linea con gli scopi dell'associazione;

- partecipare a tornei "Old Rugby" nazionali ed internazionali nel pieno rispetto dello spirito e delle finalità di tali competizioni;

Per l'ottenimento degli obbiettivi di cui sopra, l'associazione potrà organizzare iniziative, servizi, attività culturali, manifestazioni,

festival, spettacoli, concerti, mostre, esposizioni, stage, tornei, gare, incontri, scambi e concorsi; gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto culturale-ricreativo-sportivo, sia immobile che mobile, prendere o dare sponsorizzazioni, fare accordi con altre associazioni, enti, società o terzi in genere; gestire immobili con spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventino il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale; porre in essere attività di natura commerciale purché strettamente strumentali agli scopi associativi ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali

CAPITOLO III

SOCI

Art. - 5 All'interno dell'associazione sono previste le seguenti categorie di soci:

Soci ordinari

Possono essere soci ordinari gli ex giocatori del Petrarca Rugby e gli ex tesserati della società a qualsiasi titolo.

Soci aggregati

Possono essere soci aggregati tutti coloro che seguono con passione le vicende sportive del Petrarca Rugby e condividono: i) le scelte fondamentali della squadra e della società ispirate allo sviluppo, alla crescita ed alla maturazione dei giovani attraverso lo svolgimento dell'attività sportiva; ii) gli obiettivi e gli scopi della presente associazione, sia sportivi che benefici e di solidarietà.

Soci onorari

I soci onorari sono designati, tra persone non appartenenti all'associazione, dal Consiglio Direttivo, in base a particolari rapporti con i Petrarca per comunione di intenti, per collaborazione e per motivi di particolare merito. Sono esentati di diritto dal pagamento annuale della quota associativa.

Soci vitalizi

I soci vitalizi sono designati dal Consiglio Direttivo in coloro che pur già appartenenti alle precedenti categorie:
- con particolari ragioni di merito, anzianità e di fondazione, abbiano motivi personali per non poter garantire continuativamente la frequenza e la

partecipazione all'attività dell'associazione, ma che abbiano espresso la volontà, per spirito di condivisione ed appartenenza, e richiesto di rimanere nell'associazione stessa;

- effettuino rilevanti donazioni a favore dell'associazione, anche con vincoli di destinazione nell'ambito degli scopi della stessa.

Sono esentati di diritto dal pagamento annuale della quota associativa.

Ciascun aderente all'associazione ha **il** diritto e l'impegno morale di partecipare attivamente alla vita della stessa, senza limitazione alcuna.

I soci, appartenenti a tutte le categorie sopraindicate, che scelgano di destinare all'associazione una quota annuale maggiore, in deroga alla quota annuale deliberata ogni anno dall'assemblea, con il limite minimo deliberato ogni anno dalla stessa, assumeranno in aggiunta anche la qualifica di "**soci sostenitori**", senza tuttavia che ciò comporti privilegi e/o facilitazioni.

Gli aspiranti **nuovi** soci debbono presentare istanza di ammissione, secondo il format predisposto dal Direttivo e messo a disposizione, con la qualifica di socio di loro competenza, alla segreteria dell'associazione, versando contestualmente la quota

associativa deliberata per l'anno in corso entro il giorno.....

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda, si pronuncerà, ~~anche con delibera raccolta in~~ con delibera raccolta anche per via telematica tra i componenti, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, con comunicazione all'aspirante socio, in caso di rigetto della stessa.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere comunicato riservatamente all'interessato dal Presidente entro i trenta giorni successivi alla pronuncia, unitamente alla restituzione della quota versata.

Art.6 I soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Regolamento apposito che costituisce parte integrante, ed è allegato sotto la lettera A); l'inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla decadenza del socio dalla sua qualifica.

Art.7 La qualità di socio si perde per mancato versamento della quota associativa annuale, per dimissioni e per dichiarata decadenza, avvenuta in conseguenza di provvedimento disciplinare, su

delibera motivata dal Consiglio Direttivo, sempre impugnabile con comunicazione motivata diretta al Consiglio Direttivo, a seguito di indegnità, inadempienza agli obblighi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, o per altri gravi motivi. In caso di impugnazione, la delibera del Consiglio Direttivo di decadenza, verrà rimessa alla conferma e/o revoca da parte dell'Assemblea alla prima convocazione successiva.

La qualifica di socio non è trasferibile per nessun motivo.

CAPITOLO IV

ASSEMBLEE

Art.8 I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di giugno. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avverrà mediante affissione dell'avviso nei locali della sede, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante comunicazione scritta e/o a mezzo mail, da inviarsi nello stesso termine a ciascun socio, al proprio indirizzo comunicato alla segreteria.

Art.9 L'assemblea generale ordinaria delibera sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio

Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, nonché su tutti i provvedimenti non riservati dal presente statuto all'Assemblea generale straordinaria; provvede all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; delibera la quota associativa annuale ed il limite minimo per l'acquisizione della qualifica aggiuntiva di "socio sostenitore". Delibera inoltre la conferma e/o la revoca dei provvedimenti di decadenza dalla qualifica di socio, se rimessi alla sua decisione a seguito di impugnazione motivata.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche concernenti lo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 10 Sono ammesse le deleghe purché rilasciate per iscritto ad altro socio. A ciascun socio non potranno essere conferite più di cinque deleghe.

Art. 11 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nominerà il proprio Presidente tra i presenti. Il Presidente nomina un Segretario e se occorre due Scrutatori per gli incumbenti elettivi. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

Art. 12 Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono tenute in unica convocazione e sono validamente costituite con l'intervento in proprio e/o per delega di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione ed indicata nella convocazione, senza che si sia raggiunto il suddetto numero di presenze, le assemblee potranno validamente deliberare a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 13 Le deliberazioni assunte dall'assemblea in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

CAPITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.14 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque e da un massimo di undici membri, eletti dall'assemblea ordinaria, oltre agli ex Presidenti dello stesso che sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere soci dell'associazione. In ogni caso la maggioranza

dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere di soci "ordinari".

L'assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo prima di dar corso alla votazione per la loro elezione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per un solo ulteriore mandato consecutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

Art. 15 Il Consiglio elegge a maggioranza nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, con funzioni suppletive all'occorrenza in assenza del Presidente. Il Presidente deve essere necessariamente socio ordinario.

L'assemblea, ove lo ritenga, può nominare un Presidente onorario, anche non socio, che abbia acquistato particolari benemerienze presso l'associazione, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni e/o decesso; egli non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'associazione.

Art. 16 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e lo convochi o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Presidente potrà convocare il Consiglio anche in via telematica a mezzo mail ed in egual modo, in caso di necessità, potranno essere adottate le delibere a maggioranza del Consiglio stesso, con apposito verbale che faccia riferimento alla modalità telematica, tranne per quanto concerne la predisposizione del bilancio consuntivo.

Esso può anche essere convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori ove eletto ed in carica.

La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari modalità e termini, né è necessaria la predeterminazione di un ordine del giorno.

Art. 17 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di seduta telematica e via mail è sufficiente l'invio a tutti i componenti e la ricezione del voto favorevole

della maggioranza.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio non è permessa la partecipazione per delega.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e/o in sua assenza dal Vicepresidente e/o in assenza di entrambi dal più anziano come associazione tra i componenti presenti.

Delle riunioni del Consiglio, anche in via telematica e/o per e mail, verrà redatto, su supporto cartaceo e/o telematico, un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario, qualora non sia anche Consigliere, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di intervento, discussione e voto.

Art. 18 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, salva l'aderenza e la congruità rispetto agli scopi ed ai fini dell'associazione.

In particolare propone di anno in anno la quota annuale a carico dei soci all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio può delegare alcune proprie e specifiche attribuzioni ad un singolo suo membro od

anche ad un Comitato esecutivo.

Art. 19 il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi. Tali funzioni verranno svolte dal Vice Presidente, ove nominato, in caso di assenza e/o impossibilità del Presidente.

Nei casi di conclamata e giustificata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica alla prima successiva riunione.

CAPITOLO VI

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, anche vincolati per destinazione;
- da eventuali contributi di enti pubblici o privati;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dai versamenti delle quote annuali dei soci;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Art. 21 L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di maggio dell'anno successivo il Consiglio Direttivo con l'assistenza del Collegio dei Revisori, ove eletto ed in carica, predisporrà il bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 22 Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno ~~dieci~~ **dieci** giorni prima della data fissata per l'assemblea; esso dovrà essere esaminato ed eventualmente approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dal conto delle entrate e delle spese.

Art. 24 Gli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio saranno destinati negli esercizi successivi ad attività rientranti negli scopi dell'associazione, come indicati nel capitolo II del presente statuto.

E' fatto divieto di procedere ad un qualsiasi riparto di riserve, anche parziali, tra i soci.

CAPITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25 la gestione dell'associazione, qualora così

deciso dall'assemblea, è controllata da un Collegio di Revisori, costituiti da tre membri eletti per la prima volta nell'atto costitutivo o dall'assemblea dei soci, comunque con carica triennale. I componenti non potranno essere rieletti per più di due mandati consecutivi. Il collegio accerterà la regolare tenuta della contabilità sociale.

CAPITOLO VIII

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 26 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvi i rimborsi delle spese sostenute per l'adempimento dei mandati svolti in conformità dello statuto.

CAPITOLO IX

SCIoglIMENTO

Art. 27 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso qualsiasi rimborso ai soci.

Al termine della liquidazione l'eventuale residuo attivo ed il patrimonio verranno devoluti dall'assemblea straordinaria a finalità culturali, di assistenza o di beneficenza.

In nessun caso i soci potranno vantare diritti sul

patrimonio dell'associazione comunque costituito.

CAPITOLO X

NORME DI RINVIO

Art. - 28 Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.